

N. **30016/2010** R.Gen.Aff.Cont.

Cron. _____

Rep. _____

Sent. n. _____



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Napoli

8 SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott. Rita Di Salvo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 30016/2010 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 09/11/2015 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281*quinquies*, co. I, c.p.c.

TRA

NICOLETTA, c.f.: _____ elett.te dom.to/a in
CENTRO DIREZIONALE ISOLA F/10 80100 NAPOLI presso lo studio
dell'Avv. LIGUORI MICHELE, c.f.: LGRMHL58P14F839K, dal quale è
rappresentato/a e difeso/a in virtù di procura a margine dell'atto di
citazione/in calce all'atto di citazione

- ATTORE/RICE

E

DONOFRIO PAOLA, c.f.: _____, elett.te dom.to in Indirizzo Telematico, presso
lo studio dell'Avv. D'ONOFRIO MONICA, c.f.: DNFMNC71L41F839L, dal





quale è rappresentato/a e difeso/a in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta/in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

- CONVENUTO

NONCHE'

Allianz s.p.a. rappe. e dif. dall'avv. Calamita Luca

TERZA CHIAMATA IN CAUSA

Oggetto: Responsabilita professionale.

Conclusioni: come da verbali e comparse

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene dopo le modifiche apportate agli artt.

132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. ad opera della legge 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza

avviene in conformità alle nuove previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti

rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.

Con atto di citazione del 28.9.2010 – Nicoletta conveniva in giudizio la dottoressa D'onofrio Paola per la declaratoria della responsabilità precontrattuale, contrattuale ed extra contrattuale e con condanna della dottoressa al risarcimento dei danni oltre al pagamento di euro 6579,63 per i costi da sostenere per l'assistenza legale e medica.





Premetteva che l'attrice nel giugno 2008 si recava nello studio Donofrio per la depilazione alle cosce mediante laser e che la dottoressa Donofrio precisava che il trattamento doveva essere effettuato nel periodo invernale. A seguito di ciò in data 4/2/2009 l'attrice si recava allo studio Donofrio dove veniva trattata la depilazione mediante laser ad entrambe le cosce. La sig.ra [redacted] precisava che dopo cinque minuti avvertiva bruciori e che la dottoressa Donofrio la tranquillizzava tamponando con acqua termale e creme la parte interessata e praticando una iniezione di cortisone.

Il giorno dopo l'attrice si recava presso l'Ospedale San Paolo di Napoli dove venivano riscontrati ustioni di primo e secondo grado da laser depilazione.

Si costituiva parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda nonché chiedendo ed ottenendo la chiamata in causa della compagnia di assicurazione che del pari si costituiva.

Venendo al merito della controversia, va precisato che per la tecnica utilizzata, il trattamento cui si è sottoposta l'attrice configura tutte le caratteristiche dell'atto medico e pertanto l'uso dello strumento va riservato a personale medico o comunque ad ausiliari con competenza qualificata e sempre sotto la supervisione di un sanitario.

La materialità dei fatti è provata per la sostanziale concordanza delle versioni di entrambe le parti, ricavabili dagli atti, in ordine agli elementi essenziali di tempo, luogo e persone, nonché per gli esiti dell'istruttoria esperita, e l'esito della consulenza tecnica d'ufficio, la documentazione sanitaria,

In particolare, la consulenza tecnica d'ufficio, totalmente condivisibile e pienamente esplicativo dell'evento.

Dalla CTU si evince che : "... Allo stato la periziata risulta clinicamente guarita, ma residuano i seguenti postumi :





Sull'epidermide sovrastante la regione anteriore della coscia sx (cute sovrastante il vasto laterale del quadricipite femorale) si repertano , durante l'esposizione a fasci di luce a fluorescenza UV di Wood nr. Tre aree ipocromiche di cute normotrofica, non adesa ai piani sottostanti né disvellata rispetto a quelli circostanti, di forma vagamente rettangolare delle dimensioni di cm. 3,0 x 1,5 + un'area di forma quadrangolare con lato di cm. 1,5. Trattasi di elementi sfumatissimi, appena percettibili alla luce ultravioletta che rappresentano un danno biologico non permanente bensì transeunte.

Nevrosi traumatica insorta dopo evento lesivo fisico (stato ansio-depressivo endoreattivo di entità lieve-moderata).

Quanto ai postumi la CTU riferisce di :

ITP gg. 10 al 75%

ITP 180 gg al 25%

D.B 0%

Disturbo ansioso depressivo pari al 3%.

Orbene, è di tutta evidenza che da quanto accertato dal CTU, le lesioni riportate dall'attrice sono appena percettibili alla luce ultra violetta e rappresentano un danno biologico non permanente bensì transeunte.

Un discorso a parte merita la patologia psichiatrica accertata in quanto trattasi di nevrosi successiva ad un evento traumatico fisico che ha prodotto esiti di natura prettamente estetica e di natura transeunte.

Tuttavia, il CTU ha chiarito che le lesioni fisiche hanno un carattere esclusivamente transitorio.

Pertanto, resta





Sembra appurato che non residua nessun postumo di natura permanente e lo stesso deve ritenersi per il danno di natura psicologica che, se è certamente accreditabile per il periodo in cui l'attrice è stata affetta dagli inestetismi determinati dal trattamento praticato, non sembra verosimile sia residuo in modo permanente. Al riguardo, è dirimente il rilievo che l'attrice non ha esibito documentazione sanitaria comprovante un danno psicologico permanente, causalmente collegabile ai fatti di causa. Il solo certificato esibito è quello in atti cui ha fatto riferimento il CTU che però, nel porre una diagnosi, non può non far considerare che le problematiche psicologiche da cui è affetta l'attrice non possano essere regredite, essendo cessati gli inestetismi conseguiti al trattamento praticato per cui il connesso disagio psicologico non ha più ragion d'essere.

In conseguenza di quanto argomentato, all'attrice spetta il risarcimento del danno non patrimoniale derivato e liquidato secondo le tabelle di Milano.

€ 347,18 per ITT per gg 10 al 75 %

€ 2.430,23 per ITP di gg 180 al 25 %

A tale importo può essere aggiunta la somma del cd danno morale pari a € 810,00 tenuto conto della incidenza negativa che la patologia transitoria ha determinato sulla vita di relazione dell'attrice.

oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo (Cass. S.U. n. 1712/95). Per il periodo anteriore, dalla data del fatto, e fino alla presente pronuncia, la convenuta va condannata al pagamento degli interessi compensativi al tasso legale sulla somma corrispondente alle somme come liquidate e devalutate alla data del fatto illecito, e poi annualmente rivalutate secondo i medesimi indici ISTAT.

Infine, va accolta la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei





confronti della compagnia di assicurazione.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in base al valore della causa così come risultante dal presente provvedimento.

PER QUESTI MOTIVI

il Tribunale di Napoli - VIII sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:

-accoglie la domanda e condanna DONOFRIO Paola al pagamento in suo favore della somma di

€ 347,18 per ITT per gg 10 al 75 %

€ 2.430,23 per ITP di gg 180 al 25 %

€ 810,00 per danno morale

oltre interessi come in motivazione;

-condanna la convenuta al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'attrice liquidate in €. 750,00 per spese, €. 1.200,00 per diritti ed €. 2.600,00 per onorario, oltre spese anticipate al CTU (se documentate) I.V.A. e CPA come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese; **DISPONE** la **DISTRAZIONE** delle **SPESE** di **LITE** come sopra liquidate, in favore dell'avv. **Michele LIGUORI** difensore dell'attrice e dichiaratosi anticipatario delle medesime;

pone le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta;

accoglie la domanda di garanzia impropria spiegata dalla convenuta nei confronti dell'Allianz spa e per l'effetto **CONDANNA**, , la chiamata in causa





società **Allianz S. p. A.**, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro tempore* come indicato in epigrafe, al **PAGAMENTO**, in favore della convenuta a **TENERE INDENNE** la convenuta dal **PAGAMENTO** di **TUTTE LE SOMME** che è tenuta a corrispondere, all'attrice ed indicate nei **PRECEDENTI CAPOVERSI** del presente dispositivo (incluse le spese di lite e di Consulenza Tecnica d'Ufficio), oltre che delle **SPESE** del **PRESENTE GIUDIZIO** che si liquidano, in €. **300,00** per **spese vive** ed €. **2.500,00** per **compensi professionali forensi**, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge;

Così deciso in Napoli, il 08/03/2016.

Il Giudice
(dott. Rita Di Salvo)

